

Portale Sistema Puglia - www.sistema.puglia.it

FAQ su: OSS - Autofinanziate

Documento generato dal Centro Servizi Sistema Puglia: 02/04/2023 23:04:38

Contiene: 22 FAQ

1-(D) Con riferimento alla modulistica approvata con AD 2006 del 6/12/2022, per l'istanza di riconoscimento corso presentato in RTS, il soggetto capofila dovrà presentare un unico formulario per tutte le sedi di svolgimento?

(R) No, il capofila, dovrà sottoscrivere un'unica istanza e allegare tanti formulari quante sono le sedi di svolgimento del corso, appartenenti a ciascun componente.

2-(D) Una Associazione temporanea di scopo (ATS) già costituita per Garanzia Giovani, può presentare domanda di riconoscimento corso per Operatore socio sanitario?

(R) NO le ATS hanno una precisa indicazione di scopo che le vincola al progetto per il quale vengono istituite.

3-(D) Può un componente l'RTS mettere a disposizione SOLO la sede per la realizzazione del percorso?

(R) No, le sedi potranno essere utilizzate esclusivamente dai titolari delle sedi (accreditate o con RSO) e non dagli altri componenti del raggruppamento, per l'attuazione del percorso. In altri termini, il componente non può mettere a disposizione SOLO le sedi, ma deve gestire direttamente il corso nella propria sede con la supervisione didattica e gestionale dell'ente accreditato dotato di esperienza. Taleregola, peraltro, consentirà a ciascun componente accreditato, di ottemperare agli adempimenti annuali in tema di mantenimento dell'accREDITAMENTO e caricare i propri dati di performance riferiti al percorso OSS realizzato nell'appropriata sede, autorizzata nell'ambito dell'RTS

4-(D) Cosa si intende per ampliamento definitivo accreditato?

(R) Un ampliamento definitivo, ai sensi della normativa vigente, ha le stesse caratteristiche del set minimo, composto con almeno un'aula teorica e una informatica o, in alternativa, con aula multimediale, ma è ubicato ad altro indirizzo rispetto al set minimo. In altri termini, per ampliamento definitivo, ai sensi della vigente normativa in tema di accreditamento, non si intende un'aula aggiuntiva del set minimo, ma altro plesso accreditato con una propria dotazione logistica e con uno specifico NO. Solo l'ampliamento definitivo e NON il set minimo può essere concesso ad altro organismo (accreditato o con RSO) per la realizzazione del percorso OSS.

5-(D) L'ampliamento definitivo accreditato, può essere ceduto ad altri organismi formativi per l'attuazione del percorso?

(R) Sì, è possibile per effetto della deroga introdotta dalla DGR 1782 del 30/11/2022, alla normativa vigente in tema di accreditamento cfr. DGR 358/2019.

6-(D) Se un ente ha solo sedi accreditate di tipologia set minimo, come potrebbe mettere a disposizione di altri organismi SOLO la propria sede senza partecipare attivamente alla realizzazione del percorso OSS?

(R) È possibile variare la tipologia della sede accreditata da set minimo ad ampliamento definitivo attraverso la presentazione dell'istanza di variazione dati sulla procedura telematica di accreditamento, disponibile su sistema puglia.

7-(D) È previsto un termine per la presentazione delle istanze in relazione alla prima finestra di istruttoria?

(R) No, le istanze saranno valutate in ordine di arrivo sino alla data di pubblicazione degli esiti. Il primo elenco sarà quindi relativo alle istanze presentate entro febbraio 2023.

8-(D) Un organismo di formazione che ha maturato l'esperienza richiesta erogando corsi non selezionati con avviso pubblico, ha i requisiti per proporre un corso OSS ai sensi della DGR 1782/2022?

(R) Sì, l'esperienza maturata in attività finalizzate alla formazione di figure nel settore socio-sanitario può essere relativa anche a corsi proposti in modalità autofinanziata, purché gli stessi siano stati riconosciuti e autorizzati da un soggetto pubblico e proposti da un Organismo di formazione accreditato ai sensi della vigente normativa regionale sull'accREDITAMENTO.

9-(D) Lo stage deve prevedere una particolare articolazione?

(R) SÌ. In ragione del fatto che l'Operatore Socio Sanitario, come descritto all'art 4 del regolamento 28/2007, svolge la propria attività sia nel settore sociale che in quello sanitario, i corsisti dovranno acquisire competenze operative in entrambi i contesti. Sarà dunque necessario prevedere lo svolgimento di un tirocinio guidato in strutture e servizi inerenti a entrambi gli ambiti di attività.

10-(D) Per effetto del riconoscimento di crediti, il costo di un corso OSS può essere inferiore al min previsto, ovvero 2.500?

(R) SÌ, il costo deve essere opportunamente ricalcolato sulla base dell'effettiva durata. Sarà quindi inferiore rispetto al

costo previsto per il corso da 1000 ore.

11-(D) Un organismo di formazione può essere presente in più di un RTS, con funzioni di capofila o di componente?

(R) NO, un organismo di formazione può far parte di un unico RTS proponente. Se appartiene ad un RTS come capofila o come componente, non può presentare istanza con un altro RTS, né con funzione di capofila né con funzioni di componente.

12-(D) E' necessario indicare per le strutture partner di progetto il numero di iscrizione nei registri delle strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate all'esercizio (ai sensi delle Leggi regionali n. 19/2006 e n. 8/2004)?

(R) SI, il numero deve essere riportato nella sezione del formulario relativa alla descrizione dei Partner (punto 1.6) e/o nelle lettere d'intenti e nelle Convenzioni stipulate dal soggetto proponente. In caso di istanze già pervenute senza questa indicazione, il dato dovrà necessariamente essere indicato nell'istanza di avvio del progetto.

13-(D) Con riferimento al paragrafo "3.2 Elencazione delle Competenze", è possibile proporre una propria progettazione delle competenze o aggiungere contenuti per arricchire il progetto?

(R) NO, per la figura OSS al momento l'unico standard di competenze è costituito dall'allegato A.1) (Competenze dell'Operatore socio sanitario) al Regolamento regionale n. 28/2007. Pertanto in quel paragrafo occorre riportare esattamente solo i contenuti presenti in tale allegato, senza ulteriori dettagli e articolazioni.

14-(D) La convenzione con ASL è sempre obbligatoria?

(R) SI. La Convenzione con le ASL deve essere considerata sempre come obbligatoria ai fini dell'ammissibilità del progetto, anche in presenza di convenzioni stipulate con Enti Ecclesiastici, II. RR.CC.SS. pubblici e privati, in quanto dalle linee guida si evince che l'Asl deve in ogni caso assumere un ruolo fondamentale nell'individuazione delle risorse con funzione direttiva (punto 4 FORMATORI : "Tali figure devono essere individuate previa convenzione con le Aziende Sanitarie Locali nel cui territorio si svolge il corso, da dimostrare in fase di richiesta di riconoscimento e avvio del progetto.").

15-(D) Nel caso di utilizzo di una sede del partner RTS, chi deve compilare il modello di compatibilità delle attività formative?

(R) Il modello deve essere compilato dal legale rappresentante dell'OF, partner del RTS, proprietario della sede di svolgimento dell'edizione per cui si richiede autorizzazione all'avvio

16-(D) Il numero massimo di partecipanti ad un edizione è di n. 20 allievi anche nel caso di inserimenti per effetto del riconoscimento di crediti pregressi?

(R) SI il numero di allievi ammessi per edizione è 20 (o in ogni caso non superiore al numero massimo previsto in accreditamento), compresi gli iscritti che usufruiranno di un percorso ridotto per effetto del riconoscimento dei crediti pregressi.

17-(D) Il costo del corso di durata rimodulata per effetto del riconoscimento dei crediti pregressi, può essere inferiore al minimo previsto, cioè 2500 euro?

(R) SI, ma il costo dovrà essere riparametrato in funzione del costo totale del corso riconosciuto, quindi la decurtazione dovrà essere proporzionale alla riduzione oraria.

18-(D) E necessario predisporre un registro delle presenze diverso per i corsisti frequentanti in modalità ridotta per effetto del riconoscimento crediti?

(R) NO , il registro di classe è unico e comprende anche gli allievi che risulteranno frequentanti per un numero di ore diverso in relazione al riconoscimento crediti ottenuto.

19-(D) E possibile inserire nuovi allievi in un edizione già autorizzata all'avvio?

(R) E possibile inserire nuovi allievi rispetto a quelli dichiarati in sede di istanza di avvio, solo ed esclusivamente nei limiti di frequenza imposti. Tale limite , per effetto delle norme di settore, non può essere inferiore al 90% delle ore corso frequentate, pena il non conseguimento del titolo.

20-(D) Rispetto ai partner di progetto indicati in fase di richiesta di riconoscimento, è ammessa la sostituzione degli

stessi in fase di richiesta di avvio della singola edizione?

(R) SI, è possibile la sostituzione con un partner diverso da quello indicato, previa presentazione di dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del OF capofila attestante il possesso degli stessi requisiti previsti dal partner uscente. (in particolare si fa riferimento al contributo garantito dal partner previsto in fase di ottenimento del riconoscimento, es: n. di allievi da ospitare in tirocinio, qualità ed esperienza delle risorse coinvolte nella didattica d aula).

21-(D) Se l'edizione per la quale si richiede l'autorizzazione all'avvio, prevede lo svolgimento in FAD di una percentuale di ore, così come previsto dal corso riconosciuto, è necessario presentare documentazione ulteriore?

(R) SI, è necessario sottoscrivere il modello già previsto per le attività svolte ai sensi della DGR 879/2018 in modalità FAD. L'apposito modello Dichiarazione attestante modalità e percentuali di utilizzo della FAD in attuazione delle disposizioni previste con DGR n.410/2022 è già presente, in formato editabile, sul sito sistemapuglia, nella pagina relativa alle attività autofinanziate.

22-(D) Nel caso di studenti frequentanti il 3° o 4° anno degli istituti professionali di Stato indirizzo servizi per la sanità e i servizi sociali, per i quali va riconosciuto il 37% di credito sul percorso standard, e quindi con frequenza di sole 630 ore, di cui 180 ore d'aula (80 di teoria e 100 di esercitazioni) e 450 ore di tirocinio, è possibile far frequentare a detti studenti le 180 ore d'aula presso l'istituto scolastico?

(R) NO. Le ore corso devono essere svolte presso la sede accreditata o con RSO, dell'Organismo di formazione, unico titolare del rapporto di formazione.